Quotidiano del Fisco

Stampa articolo Chiudi

STAMPA NOTIZIA 24/10/2018

LE PAROLE DEL NON PROFIT/La nomina dell'organo di controllo entra nello statuto

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Nomina dell'organo di controllo al vaglio degli enti non profit. La sua istituzione rientra, infatti, tra le modifiche statutarie che gli enti dovranno apportare per entrare a pieno titolo nel Terzo settore, anche se non è obbligatoria per tutti. Per professionisti e operatori, quindi, si tratterà di valutare quali sono gli enti che dovranno dotarsi di tale organo e come potranno strutturarlo.

Tipologia e dimensioni dell'ente

Primo fattore da considerare sono tipologia e dimensioni dell'ente. Per le fondazioni del Terzo settore è sempre necessario l'organo di controllo, a prescindere dalle dimensioni. Mentre per le associazioni (riconosciute e non) l'obbligo scatta solo se hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri dell'articolo 30 del Dlgs 117/2017 (attivo dello stato patrimoniale superiore a 110mila euro; entrate superiori a 220mila euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a 5 unità) o hanno costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare (ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 117/2017). Al ricorrere di questi presupposti sarà obbligatorio anche il revisore legale, che viceversa è facoltativo per tutti gli enti minori, fondazioni incluse (articolo 31 del Dlgs 117/2017).

Composizione e funzioni

Composizione e funzioni dell'organo sono una libera scelta degli enti, che a seconda delle esigenze potranno optare per un organo monocratico o collegiale e affidargli o meno anche la funzione di revisore legale dei conti (oltre a quella controllo contabile "pura"). Così, ad esempio, le fondazioni più piccole potrebbero valutare conveniente nominare un sindaco unico, per limitare i costi; mentre per gli enti più grandi sarebbe preferibile una composizione collegiale, con tre o cinque membri effettivi e due supplenti, sulla falsariga

delle società per azioni. In entrambi i casi un componente dell'organo dovrà appartenere ad una delle categorie richiamate dall'articolo 2397 del Codice civile (revisore legale, commercialista, avvocato, consulente del lavoro, professore in materie economiche o giuridiche): l'articolo 30 del Dlgs 117/2017 prevede espressamente tale requisito solo per la forma collegiale ma si ritiene che il principio valga anche quando l'organo è monocratico. Gli enti più grandi, poi, potranno valutare di affidare all'organo di controllo anche l'incarico di revisore legale dei conti, ma in questo caso i suoi componenti dovranno essere tutti iscritti nel registro dei revisori legali, in linea con la disciplina europea che affida l'attività di revisione solo a soggetti abilitati (direttiva 2006/43/Ce, articolo 3, attuata dal Dlgs 39/2010, articolo 2).

Discorso analogo per i supplenti: questi ultimi subentrano nella carica quando uno o più membri effettivi vengono a mancare, per cui è consigliabile che almeno un supplente sia dotato dei citati requisiti professionali (o che sia iscritto all'albo dei revisori, laddove l'organo di controllo svolga anche tale funzione).

Al pari di quanto avviene nelle società per azioni (articolo 2397, comma 1, del Codice civile) membri dell'organo di controllo potrebbero essere gli associati dell'ente, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile (non essere interdetti/inabilitati/falliti, non avere rapporti di parentela con gli amministratori dell'ente e non essere legati all'ente da rapporti di lavoro o consulenza). In questo caso, però, la revisione legale dei conti dovrebbe essere affidata ad un soggetto terzo, al fine di garantirne l'indipendenza.

Le imprese sociali

Regole parzialmente diverse sono previste per l'organo di controllo delle imprese sociali, che seppure enti del Terzo settore, seguono la disciplina del Dlgs 112/2017. Al pari delle fondazioni, le imprese sociali sono sempre tenute ad avere un organo di controllo, indipendentemente dalle dimensioni, ma, a differenza degli altri enti del Terzo settore, tutti i componenti dell'organo dovranno appartenere alle categorie di cui all'articolo 2397 del Codice civile.

Diversi sono anche i limiti dimensionali che fanno scattare l'obbligo del revisione legale dei conti: il Dlgs 112/2017 non richiama i parametri del Codice del Terzo settore (articolo 31 del Dlgs 117/2017) ma prevede la nomina del revisore quando l'impresa ha superato per due esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti dall'articolo 2435-bis del Codice civile (attivo dello stato patrimoniale superiore a 4,4 milioni di euro; ricavi superiori a 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiori a 50 unità).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati